

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE  
SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI  
RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO**

**Articolo 1  
Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate.

**Articolo 2  
Violazioni sanzionabili**

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardato, insufficiente od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini di pagamento per identificare le fattispecie sanzionabili si distinguono in "termine ordinario", coincidente con quello previsto dall'articolo 8 del DM n. 359/2001 e in "termine lungo", commisurato ai successivi trenta giorni dal termine ordinario o alla più ampia scadenza prevista dalla normativa vigente.
3. Per versamenti regolari si intendono i versamenti, limitatamente a quanto versato, eseguiti entro il termine ordinario e quelli eseguiti entro il termine lungo con la maggiorazione dello zero virgola quaranta per cento (0,40%) sulle somme da versare a titolo di interesse corrispettivo; per versamenti insufficienti o incompleti si intendono i versamenti effettuati solo in parte; si considerano tardati i versamenti eseguiti per il dovuto oltre il termine lungo; per omessi versamenti si intendono i versamenti non eseguiti; per le imprese e le unità locali che si iscrivono in corso d'anno al registro delle imprese si considera tardivo il versamento eseguito entro i trenta giorni successivi ai trenta giorni decorrenti dall'iscrizione.
4. Si considera tardato il versamento eseguito in compensazione con Modello F24 con saldo finale a zero nel caso in cui il contribuente ricorra al pagamento della sanzione all'Erario utilizzando il codice tributo 8911 "Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA".

**Articolo 3  
Violazioni non sanzionabili o parzialmente sanzionabili ed estinzione di  
crediti tributari di modesto ammontare**

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini individuati dall'art. 2 del Regolamento.

2. La Camera, qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata.
3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento oppure, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
4. Non è sanzionabile, previa valutazione, il regolare versamento del diritto dovuto laddove risulti:
  - l'errata indicazione del codice fiscale sul modello di pagamento F24;
  - l'errata indicazione dell'anno di attribuzione del versamento;
  - l'errata indicazione del codice tributo nell'ambito di competenza camerale (codici tributo 3850, 3851 e 3852);
5. Non è sanzionabile il versamento correttamente effettuato e acquisito erroneamente dal sistema informatico.
6. I versamenti per diritto annuale effettuati in compensazione con modello F24 nel termine lungo senza applicazione della maggiorazione dello 0,4% sono da considerarsi regolari.
7. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta qualora l'ammontare complessivo dovuto a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore alla misura stabilita dalle disposizioni vigenti.
8. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta qualora l'ammontare dei versamenti da effettuare con la delega di pagamento Modello F24 per diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore alla misura minima stabilita dalle disposizioni vigenti.

#### **Articolo 4**

##### **Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. La Camera di Commercio può sollecitare, a tal fine, mediante comunicazione informale, la regolarizzazione delle violazioni commesse dalle imprese che vengono poste in liquidazione e/o che si cancellano dal Registro delle Imprese e delle violazioni commesse dalle imprese che intendono regolarizzare spontaneamente la propria posizione. La Camera di Commercio promuove, inoltre, il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
3. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

#### **Articolo 5**

##### **Irrogazione della sanzione. Rinuncia alla procedura sanzionatoria e discarico.**

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

3. Il Segretario Generale, o il/i suo/i delegato/i, a seguito della valutazione operata dagli uffici competenti, opera motivatamente la rinuncia all'avvio del procedimento sanzionatorio e/o il discarico delle annualità già sanzionate nei seguenti casi:
- imprese individuali e società di persone che presentano le circostanze richieste dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, ma che, per cause diverse, permangono iscritte al registro delle imprese;
  - società di capitali, cooperative e consorzi per i quali ricorrono le condizioni individuate nella "Procedura operativa per l'inibizione d'ufficio delle società di capitali non più operative";
  - impossibilità oggettiva di identificare il debitore;
  - imprese per cui risulti chiusa una procedura fallimentare, risulti la mancanza di reddito d'impresa e di versamenti tributari e sia possibile dimostrare, in qualunque modo, il mancato esercizio di attività dalla data di apertura del fallimento;
  - qualora venga dimostrato che l'imprenditore individuale sia in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà che si siano protratti per tutte le annualità interessate dal procedimento sanzionatorio (quali la malattia protrattasi per periodi prolungati, l'invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività);
  - qualora si rilevi una eccessiva complessità normativa oppure un mutamento legislativo che possa aver indotto in errore il contribuente;
  - qualora si riscontri l'impossibilità di procedere alla riscossione o quando la stessa si riveli anti-economica, in base alle disposizioni normative e alla giurisprudenza in materia.

### **Articolo 6** **Criteri di determinazione della sanzione**

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dalle direttive impartite in materia dal Ministero delle attività produttive.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica la sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di versamento omesso si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
4. Nei casi di versamenti eseguiti solo in parte entro il termine ordinario, si applica la sanzione del 30% sulla differenza omessa rispetto al diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9;
5. Nei casi di versamenti eseguiti solo in parte entro il termine lungo, si applica la sanzione del 30% sulla differenza fra quanto dovuto nel termine lungo (tributo più maggiorazione dello 0,40%) e quanto effettivamente versato, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9;

6. Nei casi di versamenti eseguiti solo in parte oltre il termine lungo, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9;
7. Nei casi di versamenti tardati, quindi eseguiti per il totale dovuto ma oltre il termine lungo, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.

### **Articolo 7**

#### **Incremento della sanzione per gravità della violazione**

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 30%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Danno finanziario per la Camera di Commercio	Gravità Violazione di cui all'art. 7 D. Lgs. 472/97
Oltre 101,00 euro fino a 200,00 euro	5%
Da 201,00 a 500,00 euro	10%
Da 501,00 a 1.000,00 euro	15%
Da 1001,00 a 5.000,00 euro	20%
Oltre 5.000,00 euro	30%

### **Articolo 8**

#### **Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni**

1. La Camera di commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, considera anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto, in materia di diritto annuale, nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% è incrementata, in proporzione al diritto omesso, di una percentuale del 5% qualora il trasgressore non abbia commesso più di una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall'anno 2001.

### **Articolo 9**

#### **Riduzione della sanzione per le condizioni economiche del trasgressore**

1. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale del 40%, calcolata in proporzione al diritto dovuto, qualora il trasgressore dimostri alla Camera di

commercio di essere in condizioni economiche disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà determinatesi a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario, quali calamità naturali, ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici, o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati dalla Camera di commercio.

2. La sanzione determinata ai sensi del comma precedente non può comunque essere inferiore alla sanzione minima prevista dal comma 8 dell'art. 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

### **Articolo 10 Incremento della sanzione per recidiva**

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 54/2005.
2. L'omesso, il tardato o l'insufficiente pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella con i limiti massimi ivi indicati.

<b>Una violazione nel triennio</b>	1 tardivo versamento	7%
	1 omesso versamento	15%
<b>Due violazioni nel triennio</b>	2 tardivi versamenti	20%
	1 tardivo + 1 omesso versamento	25%
	2 omessi versamenti	30%
<b>Tre violazioni nel triennio</b>	3 tardivi versamenti	35%
	2 tardivi + 1 omesso versamento	40%
	1 tardivo + 2 omessi versamento	45%
	3 omessi versamenti	50%

### **Articolo 11 Violazioni continuate**

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 2 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 54/2005 e all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10, l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:

- a) se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
  - b) se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
  - c) se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
  - d) se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
2. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
  3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
  4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

## **Articolo 12**

### **Ravvedimento operoso**

1. Al contribuente è consentito sanare spontaneamente le violazioni commesse utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

## **Articolo 13**

### **Modalità di irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni per omesso o irregolare versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
  - a) atto di contestazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
  - c) iscrizione diretta a ruolo, senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificati all'impresa notificati all'impresa per la quale risponderà il titolare nel caso delle imprese individuali, i soci amministratori nel caso di società di persone e la stessa società nel caso di società di capitali. Nel caso di società di persone liquidate o cessate, la sanzione è irrogata ai soci. Nel caso di società di capitali la sanzione è irrogata ai soci nei limiti delle somme distribuite agli stessi e rilevabili dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto.

## **Articolo 14**

### **Riscossione della sanzione**

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

## **Articolo 15**

### **Rateazione del pagamento**

1. La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, non ancora iscritti a ruolo, in un numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura prevista dall'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Le condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà devono essere dimostrate dal richiedente e devono rientrare in uno dei casi di seguito indicati:
  - a) infermità che ha inibito l'attività dell'imprenditore individuale, o dell'amministratore di una società di persone, per oltre dodici mesi, certificato da attestato medico;
  - b) ubicazione della ditta in un comune per il quale è stato dichiarato lo stato di calamità naturale;
  - c) gravi difficoltà economiche risultanti da autocertificazione.
4. La Camera di commercio entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

## **Articolo 16**

### **Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale**

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera a) può, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
  - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato, in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
  - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera b), può, entro 60 giorni dalla notifica:
  - a) presentare memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
  - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale:
  - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
  - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella.
4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti alle sospensioni di legge.

## **Articolo 17** **Autotutela**

1. Il Segretario Generale, o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati. Il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) doppia imposizione;
  - d) mancata considerazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
  - e) mancata acquisizione di pagamenti del diritto annuale;

- f) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.
  3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegare copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
  4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
  5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al Concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

### **Articolo 18**

#### **Decadenza e prescrizione**

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente art. 13, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro gli stessi termini deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale nella quale sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

### **Articolo 19**

#### **Norme finali**

1. La Giunta camerale provvede all'adeguamento ed alla individuazione delle fattispecie di aumento e di riduzione delle sanzioni di cui agli art. 6 e seguenti del presente Regolamento. La Giunta provvede, altresì, ad adeguare l'importo al di sotto del quale il credito tributario si estingue, previsto al comma 7 dell'art. 3.
2. Nel rispetto dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 472/97 le violazioni per omesso, tardato o incompleto versamento, relative agli anni 2001 e 2002, sono sanzionate con un minimo del 10% del diritto dovuto.
3. Il differimento dei termini di versamento concessi per legge, periodicamente, ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, viene esteso a tutte le imprese, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria non proceda per tempo a fornire i dati necessari a distinguere fra ditte soggette e non soggette a studi di settore.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla normativa vigente.

### **Articolo 20**

#### **Pubblicità ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo Camerale.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di commercio.